



NOTAIO

Allegato "B" al n.24452 di Raccolta
STATUTO
DELLA "FONDAZIONE LE MONACELLE"
CON SEDE IN MATERA (MT)
PREMESSE STORICHE

La "FONDAZIONE LE MONACELLE" trae origine dall'istituzione Pubblica di Assistenza di Beneficenza (I.P.A.B.) denominata "CONSERVATORIO DI SAN GIUSEPPE", a sua volta già denominato "CONSERVATORIO DI SANTA MARIA DELLA PIETA' E DI SANTA MARIA MADDALENA".

L'istituto nacque per iniziativa di frate Matteo del Cilento, predicatore cappuccino molto noto tra le popolazioni del tempo, che nel 1954 iniziò ad ospitare giovani fanciulle in condizioni di povertà negli edifici prossimi alla Chiesa di Sant'Eustachio, ora scomparsa.

L'iniziativa del predicatore cappuccino trovò il plauso del Vescovo di Matera, Scipione LA TOLFA, ed il sostegno economico del reverendo don Giovanni Pietro SANITA' che lasciò in eredità all'istituto un notevole patrimonio in mobili, immobili e denaro.

L'istituto partecipò alle vicende sociali e storiche che interessarono la città di Matera e, con alterne vicende sotto il profilo sia economico che istituzionale, sviluppò la propria attività attraverso i secoli.

Coinvolto dalle vicende storiche che fecero seguito all'unificazione del Paese, l'istituto fu interessato: dalla trasformazione in Ente pubblico, operata con la legge 17 luglio 1890 n. 6972, meglio nota come "legge CRISPI"; dalla concentrazione in Ente Comunale di Assistenza; dal successivo scioglimento degli Enti Comunali di Assistenza e dall'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 e nel D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, che hanno portato all'abrogazione della "legge CRISPI" ed alla conseguente trasformazione della natura giuridica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 328/2000 e nel D.Lgs 207/2001, nonché in attuazione del dispositivo delle deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Basilicata citate nella premessa dell'atto di trasformazione, l'istituto viene ad assumere la natura giuridica di persona giuridica privata, quale disciplinata dal Libro Primo - Titolo secondo - Capo secondo del Codice Civile.

Art.1

Denominazione – Sede- Durata

1.1. Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, nonché delle norme che disciplinano gli Enti del Terzo Settore, è costituita la fondazione denominata:

"FONDAZIONE LE MONACELLE E.T.S."

1.2 L'istituzione si configura quale Ente senza scopo di lucro, Ente del Terzo Settore, con sede legale in Comune di Matera (MT), alla via Riscatto nn.9/10.

1.3 La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

1.4 La fondazione è disciplinata dagli artt. 14 e segg. del Codice Civi-

le, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal presente Statuto.

1.5 In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la fondazione può acquistare la personalità giuridica mediante la iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art.2

Scopi Istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

In coerenza con le originarie finalità dell'istituzione da cui deriva, la fondazione orienta le proprie attività al servizio della collettività e della società intesa in senso lato.

Scopo dell'istituzione è lo svolgimento di attività di utilità sociale quali:

a) - servizi di assistenza, accoglienza, sostegno anche a distanza, erogazione di beni e servizi formazione e reinserimento sociale a favore e a sostegno di persone svantaggiate:

minori in difficoltà che versano in condizioni di disagio;

giovani donne maltrattate nell'ambito del nucleo familiari o con gravi disagi di crescita;

b) - Servizio di educazione e formazione extrascolastica, finalizzata al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa, anche ai fini dell'avviamento al lavoro, di persone, minorenni o maggiorenni, anche in condizioni di disagio;

c) - servizio di accoglienza, ricettività ed ospitalità in favore di persone svantaggiate, incluse "ragazze madri" indigenti e senza possibilità di procurarsi autonomamente un alloggio;

d) - servizio di accoglienza ed integrazione in caso di calamità naturali o di emergenza sociale;

e) - servizio di assistenza alla creazione di imprese da parte di donne con particolare riferimento ai vecchi mestieri artistici e tradizionali;

f) - gestione di centri giovanili di aggregazione sociale, ostelli, centri sportivi;

g) - organizzazione di campi di lavoro a favore di giovani, anche stranieri, prevalentemente donne;

h) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività di promozione e diffusione della cultura, conservazione ambientale e interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) - valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;

e) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

g) - gestione dei beni confiscati alla delinquenza organizzata e degli

immobili destinati ai beni comuni;

h) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

nell'ambito di tali finalità di carattere generale, la Fondazione persegue, più in particolare ed in via prioritaria, gli scopi di:

- tutela della persona e dei diritti umani, della legalità, dell'etica e della responsabilità e dell'impegno civile;

- le attività di formazione, di aggiornamento, di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto di terzi, con strumenti propri o di terzi;

- iniziative socio-culturali destinate ai giovani, donne e persone con disabilità;

- lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

- lo sviluppo sostenibile economico e sociale, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;

- l'integrazione del territorio e delle comunità locali, con i contesti regionali, nazionali, europei e mondiali;

- la fruizione del territorio, dei beni culturali, delle bellezze, e in particolare dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

- la conservazione e fruizione del patrimonio librario e archivistico;

- l'arte in ogni sua forma;

- il turismo e l'accoglienza;

- le attività nel campo dello spettacolo in ogni sua forma, come, ad esempio, teatro, cinema e musica, mostre con particolare interesse verso i giovani artisti;

- le attività nel campo della comunicazione in ogni sua forma;

- lo studio, la conoscenza, la valorizzazione del patrimonio enogastronomico del territorio (tradizioni, saperi, pratiche) del cibo, del gusto e della convivialità, anche nelle sue valenze culturali e sociali.

Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione:

- promuove la costituzione di istituzioni educative, sociali, culturali, artistiche e formative, anche, in collaborazione con altre, agevolando l'approfondimento, la condivisione, la conservazione e l'applicazione di procedure, tecniche e metodi relativi a tali finalità;

- si occupa della raccolta e catalogazione di documenti, testimonianze, materiali audiovisivi, opere artistiche ed ogni altro elemento all'uopo utile, consentendone la fruizione e l'utilizzo più ampio e altresì facendone la base per studi e ricerche;

- collabora con amministrazioni pubbliche e private, con altre Fondazioni e organismi di qualsiasi altra natura, anche non italiani, ritenuti idonei allo scopo, stipulando con essi accordi e convenzioni;

- organizza e favorisce incontri, seminari, convegni, giornate di studio, corsi di preparazione e perfezionamento professionali;

- attiva scambi culturali, anche con le modalità proprie delle residenze per artisti;

- svolge attività editoriale attraverso l'edizione di periodici, riviste e libri, prodotti e diffusi anche per via telematica ed in formato elettronico, e agenzie di stampa e di informazione, esercitando tutte le attività connesse al buon risultato delle stesse; promuove lo studio del-

le relazioni fra tale territorio e i contesti regionali, nazionali, europeo e mondiale, con particolare riferimento al Mediterraneo;

- promuove intese con istituti, associazioni, enti scientifici culturali ed educativi, fondazioni e centri di ricerca e formazione operanti in Italia e all'estero, nonché scambi culturali;

- collabora con amministrazioni pubbliche e private, con altre Fondazioni e organismi di qualsiasi altra natura, anche non italiani, ritenuti idonei allo scopo, stipulando con essi accordi, protocolli d'intesa, contratti e convenzioni;

- promuove e agevola investimenti di imprese e altri soggetti privati nel campo della cultura, dei beni culturali e della comunicazione, che in relazione alle attività connesse al turismo;

- promuove, costruisce, sostiene organismi, enti, reti, start up, nonché assumere partecipazioni in società, che abbiano lo scopo di svolgere le attività di cui innanzi, nonché di gestire risorse e beni culturali;

- conferisce o assume incarico di assegnare contributi e/o borse di studio, accettare e promuovere stages o tirocini presso essa;

- procede direttamente o tramite affidamenti, convenzioni o altre forme di collaborazione con soggetti terzi, all'organizzazione e gestione di progetti, iniziative, manifestazioni, eventi ed alla conduzione di immobili, impianti e/o strutture riconducibili alle attività suddette.

La Fondazione può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare od immobiliare ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo statuto, che risulti necessaria od anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri scopi istituzionali (ivi comprese le attività di natura commerciale).

Per il perseguimento dei suoi fini la Fondazione potrà comunque assumere e stipulare accordi e convenzioni sia con altre associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, nelle quali potrà designare anche suoi rappresentanti, nonché con Amministrazioni pubbliche.

Può costituire e partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

Svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, purché non in contrasto con le finalità e in coerenza con le originarie finalità dell'istituzione da cui deriva.

Amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che comunque possiede.

Potrà stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento delle attività statutariamente previste, chiedere ed ottenere finanziamenti e sovvenzioni per progetti di studio, di ricerca e di formazione, anche in collaborazione con altri soggetti.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e del-

le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art.3

Patrimonio

3.1. Il patrimonio, fissato anche nel rispetto dell'art. 22/4 del C.T.S., è prevalentemente costituito da beni risultanti dalla donazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente.

3.2. In particolare, il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili indicati, descritti e inventariati nella relazione di stima redatta, ai sensi dell'art. 18, primo comma del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, nonché nel rispetto dell'art. 22/4 del C.T.S., dall'Ing. BRUNO Marco Salvatore in data 10 marzo 2005, asseverata con giuramento in data 15 marzo 2005, presso la Cancelleria del Tribunale di Matera, cron. n. 553, allegata all'atto di trasformazione sotto la lettera C); l'inventario potrà essere modificato con successive variazioni ed integrazioni.

3.3. Il patrimonio e le eventuali riserve generate dall'attività svolta dall'Ente sono destinati esclusivamente al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

3.4. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a)- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili, registrati o meno, ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b)- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- c)- contributi a destinazione vincolata.

3.5 E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e, quando possibile, all'incremento del patrimonio anche attraverso operazioni di trasformazioni di parti del patrimonio medesimo, ivi compresa l'alienazione di beni mobili ed immobili, secondo operazioni di gestione ispirate ai principi del minor rischio prevedibile e del rendimento economico più sicuro.

3.6 Qualora risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, senza indugio, delibera in conformità dell'art. 22 /4 C.T.S.

Art.4

Mezzi finanziari

La fondazione persegue i propri scopi istituzionali mediante l'utilizzo di:

- a) - rendite patrimoniali;
- b) - contributi privi di destinazione vincolata, erogati da persone fisiche e/o giuridiche, sia pubbliche che private;
- c) - proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio dell'Ente;
- d) - entrate derivanti dalle attività marginali di carattere commerciale e produttivo, di cui agli artt. 2. 4. e 2.5 che precedono;

e) - finanziamenti de ogni tipo di altre entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione , che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia ed in coerenza con le finalità statutarie della Fondazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art.5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si apre il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio di esercizio formato nel rispetto dell'art. 13 del C.T.S. è approvato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni esercizio finanziario può essere proceduto dall'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un documento di programmazione economica o di budget nel quale siano indicati gli interventi previsti nel corso dell'anno ed i mezzi economici per realizzarli.

La gestione della Fondazione dovrà essere sempre improntata a criteri di efficacia, efficienza , economicità e trasparenza.

Art.6

Organi

1 - Sono organi della Fondazione:

- a) - il Presidente;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Revisore Unico;
- d) - il Direttore Generale;
- e) - il Consiglio di Fondazione;
- f) - il Comitato Scientifico.

Con atto deliberativo a maggioranza del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti altri organi, con correlativa definizione di funzioni, competenze e responsabilità.

L'organizzazione della Fondazione è ispirata al principio di separazione delle competenze e delle responsabilità.

Art.7

Il Presidente e il vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.

Risulta eletto Presidente il membro del Consiglio di Amministrazione che ottiene il maggior numero di voti dei presenti. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

Il Vice Presidente della Fondazione è eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Risulta eletto Vice Presidente il membro del Consiglio di Amministrazione, che non ricopra già la carica di Presidente e che ottenga il maggior numero di voti dei presenti. In caso di parità di voti, viene e-

letto il candidato più anziano di età.

Art.8

Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- a) - rappresentare la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) - determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) - convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d) - sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) - esercitare la sorveglianza sull'andamento e sui risvolti morali ed economici dell'attività della Fondazione;
- f) - resistere in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione e nominare procuratori ed avvocati, previa delibera autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;
- g) - formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine agli indirizzi strategici ed agli obiettivi gestionali;
- h) - predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la "relazione di missione" che accompagna il bilancio di esercizio.

2. In caso di assenza e/o temporaneo impedimento del Presidente, né farà le veci il Vice Presidente.

Art.9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, così composto:

- a) – un amministratore designato dalla Cooperativa MAKERA, con CF 01312350678, con sede legale in via Riscatto n.10, Matera (MT);
- b) - un amministratore designato dal I.D.A. Associazione Lucana per lo sviluppo e la cooperazione internazionale, sede legale, Matera, Vico Purgatorio n. 10, sede operativa: Matera via degli Aragonesi 24/a. CF: 93036450778;
- c) - il responsabile pro tempore competente per territorio dell'Ordine dei Cappuccini o suo delegato, o, in mancanza, un amministratore designato dall'Associazione intitolata all'insigne Cappuccino Padre Prosperino Gallipoli "BASILICATA MOZAMBICO - Padre Prosperino Gallipoli O.N.L.U.S.", con sede in Matera alla via Lucana n. 24;
- d) - un amministratore designato dall'Associazione CALIBANO O.D.V., sede legale in via Conche Matera CF: 93068650774;
- e) - un amministratore designato dall'Associazione SEAL FACTORY A.P.S., con sede legale in Vico Purgatorio Vecchio n.20, Matera, CF: 93065190774.

In mancanza degli Enti di cui sopra - e comunque a partire dal 1° gennaio 2026 - la designazione degli amministratori dovrà essere effettuata dal Consiglio di Fondazione.

I consiglieri in carica sostituiscono con delibera presa a maggioranza

quelli venuti meno per qualunque causa con sostituti designati dagli enti o dalle associazioni che condividono gli stessi obiettivi e finalità della Fondazione; i membri così nominati scadono, in ogni caso, alla scadenza naturale della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione che li hanno designati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, salvo i membri nominati in sostituzione dei consiglieri venuti meno successivamente, i quali durano in carica – come detto- fino alla scadenza naturale della carica dei consiglieri che li hanno nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri, ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; le cariche di Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale sono cumulabili con quelle di amministratore delegato.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

La data di insediamento coincide con la prima seduta del nuovo organo deliberante, cui partecipi almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La carica di consigliere è gratuita; è, tuttavia, assicurato agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nei limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione.

Tanto il Presidente quanto i singoli consiglieri possono essere riconfermati nell'incarico più di una volta, senza soluzione di continuità.

Art.10

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione rinnovato per scadenza naturale o per cessazione o decadenza della maggioranza dei componenti, si riunisce per la prima volta su convocazione del Presidente uscente; ove questo sia assente o vi sia impedito, su convocazione del Vice Presidente; qualora anche quest'ultimo sia assente o via sia impedito, su convocazione di uno qualunque dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente; ove tutti gli amministratori uscenti siano assenti o impediti, su convocazione del revisore unico (del Presidente del Collegio dei Revisori o in sua assenza o impedimento, su convocazione di un membro del del Collegio dei Revisori.)

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo i termini indicati nell'articolo precedente; entro la predetta data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.9.1.

Art.11

Decadenza e cessazione dei consiglieri

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico oltre che per cause naturali, per revoca da parte degli Enti o associazioni che li hanno designati, per dimissioni o per decadenza pronun-

ciata dallo stesso organo di amministrazione, a seguito di due assenze ingiustificate consecutive alle adunanze consiliari ovvero di condotta negligente e, comunque, non coerente con gli scopi istituzionali.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno degli amministratori, il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla sostituzione, a norma dell'art. 9 che precede; analoga convocazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli decaduti o cessati restano comunque in carico sino alla scadenza naturale della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione che li hanno designati.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio, il quale tuttavia rimane in carica per lo svolgimento delle attività ordinarie, fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione che dovrà essere nominato ai sensi dell'art.9.1.

Art.12

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente che per richiesta scritta e motivata di almeno un consigliere.

Le adunanze sono indette con convocazione scritta, firmata dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute urgenti. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che assicuri la certezza della data di spedizione e l'avvenuto ricevimento.

Non possono essere trattati argomenti non esplicitamente indicati nell'ordine del giorno contenuto nella convocazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime degli stessi, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Salvo diversa indicazione contenuta nella convocazione, le adunanze si tengono presso la sede legale della Fondazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa in qualità di segretario, il Direttore Generale. Possono essere chiamati ad intervenire, anche su richiesta degli interessati, funzionari o responsabili di attività dell'Ente per relazionare su argomenti di rispettiva competenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono delegare altri soggetti a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art.13

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo diversa indicazione nel presente statuto.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e, comunque, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Tale modalità di svolgimento non può essere adottata nel caso in cui l'ordine del giorno dell'adunanza preveda votazione a scrutinio segreto.

Il voto è espresso dai consiglieri mediante enunciazione verbale, salvo che il presente statuto o la legge preveda una diversa espressione del voto per l'adozione di specifiche delibere. In caso di parità dei voti, purché la deliberazione non sia stata votata a scrutinio segreto, prevale il voto del Consigliere che ha presieduto l'adunanza.

Di ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale, da inserire nel registro dei verbali della fondazione.

Il verbale deve indicare:

- a) - la data dell'adunanza;
- b) - anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) - su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) - le modalità e il risultato delle votazioni;

il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti, salvo che per le deliberazioni adottate con il voto segreto.

Alla predisposizione ed alla stesura dei verbali del Consiglio di Amministrazione provvede il Direttore Generale dell'Ente, in qualità di segretario verbalizzante, utilizzando a tal fine un apposito libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione numerato, bollato e vidimato prima della messa in uso da un Notaio o da un pubblico ufficiale.

Il Direttore Generale della Fondazione provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni adottate dall'organo amministrativo.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono interve-

nuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Le delibere sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento della Fondazione, sulla dismissione dei beni ed il loro reinvestimento per il conseguimento delle finalità dell'Ente sono assunte con il voto favorevole di almeno 3 (tre) consiglieri, sentito il Direttore generale della Fondazione. Le delibere sulle materie sopra indicate non possono essere assunte se non sono previste nell'ordine del giorno, neanche utilizzando la procedura di cui all'articolo 12, comma 4 del presente statuto.

Art.14

Compiti del Consiglio di Amministrazione

14.1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) - approvare il bilancio di esercizio della Fondazione;
 - b) - approvare le modifiche dello statuto dell'Ente;
 - c) - approvare il regolamento dell'Ente o sue eventuali successive variazioni;
 - d) - approvare la relazione predisposta dal Direttore Generale, ai sensi del successivo art.15;
 - e) - approvare il documento di programmazione ovvero il budget di gestione predisposto secondo le modalità previste dal regolamento di amministrazione dell'Ente;
 - f) - conferire l'incarico di Direttore Generale, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministratore, determinandone e disciplinandone i poteri ed i conseguenti emolumenti;
 - g) - attribuire al Presidente il compito di resistere in giudizio in difesa degli interessi della Fondazione;
 - h) - deliberare sui contratti di locazione, forniture e somministrazione che impegnano la Fondazione nei confronti di terzi;
 - i) - accettare donazioni, lasciti ed eredità;
 - l) - approvare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati;
 - m) - conferire deleghe, generali o speciali ,nel caso in cui sia ritenuto opportuno;
 - n) - determinare gli indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali della Fondazione;
 - o) - determinare le dotazione organica dell'Ente sulla base delle proposte del Direttore ed in relazione agli indirizzi strategici e gestionali;
 - p) - nominare il Revisore Unico;
 - q) - istituire nuove sedi ed uffici amministrativi e di rappresentanza.
- Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, il Consiglio di Amministrazione deve tenere:
- il libro dei partecipanti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Art.15

Il Direttore Generale

15.1. La carica di Direttore Generale è conferita dal Consiglio di Am-

ministrazione a persona di comprovata esperienza nel settore della gestione di strutture socio assistenziali e di patrimoni vincolati, nonché di adeguate capacità professionali.

15.2. La retribuzione al Direttore Generale è regolamentata dal relativo contratto di lavoro, oltre che dalle relative indennità di posizione e di risultato previste per la copertura della posizione.

15.3. Al Direttore Generale compete l'esecuzione degli obiettivi strategici e gestionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità determinate nel regolamento di amministrazione.

15.4. Il Direttore Generale ha il compito di relazionare sulla situazione economico-patrimoniale della Fondazione sull'andamento della gestione della stessa e sui risultati di tutte le azioni poste in essere dall'Ente.

15.5. Il Direttore Generale ha, inoltre, la facoltà di formulare proposte scritte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in ordine a iniziative e proposte relative allo sviluppo ed all'ampliamento dell'attività assistenziale nell'ambito delle finalità statutarie della Fondazione.

Art.16

Risorse umane

La Fondazione si avvale di personale dipendente i cui diritti, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi alle categorie di appartenenza ed in apposito regolamento.

La Fondazione non può corrispondere al personale dipendente stipendi superiori al venti per cento, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche, come previsto dalla lett. e) comma 6° dell'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Partecipanti Sostenitori

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" a persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Partecipanti Istituzionali

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" a Enti Pubblici, Accademie, Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipanti Volontari

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualifica di "Partecipanti Volontari" a persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché a enti che contribuiscono agli scopi

della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile. I partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, utilizzandoli nei modi e nelle forme previsti^o, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

Art.17

Revisore Unico

17.1. Il Revisore Unico, Organo di controllo, che vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Revisore Unico dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

17.3 Il Revisore effettua il controllo sulla regolarità dell'attività contabile, in relazione alle finalità statutarie, agli obiettivi strategici ed alla gestione della Fondazione, secondo le modalità indicate nel regolamento di amministrazione della Fondazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.4. Per l'espletamento del proprio compito, il Revisore può accedere, senza autorizzazione alcuna, alla documentazione ed agli archivi dell'Ente.

17.5. Il Revisore presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento della gestione formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti e proposte.

17.6. Il Revisore è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto.

17.7. In caso di assenza ingiustificata del Revisore per due adunanze del Consiglio di Amministrazione, lo stesso decade dall'ufficio e viene rinominato dal Consiglio di Amministrazione.

17.8. Non possono essere nominati Revisore, e se nominati decadono, i membri del Consiglio di Amministrazione, i loro parenti entro il quarto grado, i dipendenti dell'Ente, il Direttore Generale.

17.9 L'incarico di Revisore è retribuito secondo l'onorario dallo stesso pattuito e approvato dal consiglio di amministrazione.

Art.18

Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno tre membri, scelti con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata all'unanimità, tra coloro che abbiano significativamente contribuito al perseguimento dei fini statuari della Fondazione.

Ne fanno parte di diritto coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La nomina è a vita, salvo rinuncia.

Il Consiglio di Fondazione elegge nel suo seno il Presidente, che convoca le sedute e ne coordina l'attività.

I componenti del Consiglio di Fondazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. La nomina non è retributiva.

Art.19

Comitato Scientifico

18.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico cui è attribuito il compito di promuovere e coordinare le attività e le iniziative finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

18.2. La durata del Comitato Scientifico è stabilita in cinque anni che decorrono dalla data di insediamento del Comitato stesso; nella sua seduta di insediamento il Comitato Scientifico nomina il Presidente tra i suoi componenti a maggioranze dei voti.

18.3. La composizione, le modalità di nomina, le funzioni e la disciplina di funzionamento del Comitato Scientifico sono contenute nel regolamento di amministrazione della Fondazione.

Art.20

Servizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto di credito individuato dal consiglio di Amministrazione secondo il principio della miglior convenienza economica per l'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Revisore unico, le modalità di effettuazione dei pagamenti e degli incassi.

Art.21

Norme sull'estinzione

Nel caso in cui la fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statuarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione/scioglimento dell'Ente, secondo le modalità previste dalla legge per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Nell'avviare le procedure di estinzione il Consiglio di Amministrazione deve devolvere il patrimonio residuo, conformemente all'art. 9 del

C.T.S., ad altro organismo non avente scopo di lucro ed avente scopi analoghi a quello della fondazione disciplinato dalle norme del "Codice del Terzo Settore", previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Art.22

Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente in materia di persone giuridiche private ed in particolare dal "Codice del Terzo Settore (C.T.S.)" e, in subordine, dal Codice Civile.

In originale firmato: **Angelo Ciannella, Notaio Nicola Grassano** con impronta del sigillo.

[illegible]